

COMUNE DI CASTELLANIA

Provincia di Alessandria

ORDINANZA N. 1 DEL 23/03/2017

Tutela igienico-sanitaria ed ambientale del territorio

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì facilita la propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata, può facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che una situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Considerato che in data **20 maggio 2017** si terrà presso questo Comune la partenza della tappa del Giro d'Italia Castellania - Oropa, e che data l'importanza dell'evento si ritiene doveroso presentare il territorio comunale in decoroso stato di manutenzione;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo (incendi) o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicate su suolo privato prospiciente la pubblica via;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale (art. 16);

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 16 della Legge 689/81

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse, ai responsabili dei cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere site in centro abitato o aree limitrofe,

1. di provvedere, **entro e non oltre il 20 aprile**, allo **sfalcio delle erbe** infestanti, alla **loro rimozione e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto**, alla **regolazione delle siepi**, al **taglio dei rami** delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente **rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali**.

DISPONE

Che chiunque violi la presente Ordinanza **sia soggetto a sanzioni amministrative** come di seguito indicate:

- a) nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da **Euro 169,00 ad Euro 680,00** determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **Euro 300,00 ad Euro 3.000,00** ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **Euro 30,00 a Euro 150,00** ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 già citato;
- d) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa on inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o **ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

Che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro il **20 aprile 2017**, questo Comune, senza indugio ed ulteriori avvisi, **curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori**;

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune.

DEMANDA

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che riceveranno in copia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza Municipale, 23 Marzo 2017

 IL SINDACO
Vallenzone Sergio
